



Prot. n. 442 AG/PeMa
Roma, 8 luglio 2011



Spett.le
Presidenza del Consiglio dei Ministri
00100 R O M A

Spett.le
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

00100 R O M A

Spett.le
Ministero del LAVORO
00100 R O M A

Spett.le
Commissione di Garanzia
Via Po, 16/a
00198 ROMA

Spett.le
Osservatorio sui conflitti nei Trasporti
00100 R O M A

e p. c.

Spett.li
OO.SS.LL.
Loro Sedi

OGGETTO: Sciopero nazionale del comparto trasporti del 21 e 22 luglio 2011.

In relazione alle vertenze, non ancora definite, relative al "contratto della mobilità" ed al rinnovo del CCNL, le OO.SS.LL. che sottoscrivono i due distinti c.c.n.l. autoferrottranti e della attività ferroviarie hanno inviato alle scriventi Associazioni la nota di proclamazione di sciopero datata 7 luglio 2011.

Sono note le perplessità, già più volte manifestate, circa i profili di illegittimità di tale sciopero di "comparto", ma con riguardo a quest'ultima proclamazione urge rappresentare nuovamente la particolare situazione di potenziale pregiudizio che da siffatta astensione lavorativa potrebbe originarsi.

Il comunicato sindacale prevede infatti:

- lo sciopero in data 21.07.2011 degli addetti ai servizi extraurbani di TPL su gomma;
- lo sciopero in data 22.07.2011 di tutto il restante personale addetto ai servizi di T.P.L.;
- lo sciopero dalle ore 21.00 del 21.07. 2011 alle ore 21.00 del 22.07.2011 di tutto il personale addetto alle Attività del Trasporto ferroviario ed ai servizi accessori e di supporto alle stesse.

Ad avviso delle scriventi Associazioni un'astensione lavorativa così come sopra articolata presenta pregnanti profili di illegittimità della normativa sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, così come regolamentata nella legge ed in maniera più specifica nella regolamentazione provvisoria di cui alla delibera 13/2002.

In particolare emergono le seguenti violazioni:

- divieto di scioperi concomitanti, e in particolare dell'art. 5 che vieta lo sciopero in concomitanza con altri scioperi che interessano altri settori del trasporto pubblico di persone incidenti sullo stesso bacino di utenza;
- divieto di proclamazione plurima, ed in particolare la regola secondo la quale ogni proclamazione deve riguardare una sola astensione dal lavoro - art. 9, lett. A);
- regola della rarefazione oggettiva; tra l'effettuazione di due azioni di sciopero incidenti sullo stesso bacino di utenza deve intercorrere un intervallo di almeno 10 giorni, art. 10, lett. B);
- regola della durata dello sciopero; eventuali scioperi successivi relativi alla stessa vertenza non potranno superare la durata dell'intera giornata lavorativa, art. 11, lett. A);
- violazione del divieto di sciopero a scacchiera, previsto dall'art. 12 per tutte le vertenze che interessano scioperi articolate per singole categorie.

ANAV
Piazza dell'Esquilino, 29
00185 Roma
Tel. +39 06 4879301
Fax +39 06 4821204

ASSTRA
Piazza Cola di Rienzo 80/a
00192 Roma
Tel. +39 06 68603.1
Fax +39 06 68603 555

Poiché nelle società autoferrotranviarie l'attività di esercizio e l'organizzazione dei turni si svolgono in prevalenza nell'arco temporale 05.00 - 23.00, lo sciopero di 48 ore, ancorché differenziato per tipologia di servizio non risolve l'amplificazione degli effetti nei confronti dell'utenza degli "scioperi concomitanti", ma ne incrementa ulteriormente la portata.


Si sottolinea inoltre che le modalità stabilite dalle OO.SS.LL. non sono neppure rispettose della delibera della Commissione di Garanzia n. 10/245 del 13.04.2010, allo stato non ancora applicata, anch'essa comunque non idonea, ad avviso delle scriventi associazioni, a garantire il diritto costituzionale della mobilità.

Alla luce di tali considerazioni, appare chiaro il tentativo delle OO.SS.LL. di far pressione sulle controparti e sulle Istituzioni amplificando i disagi dell'utenza.

Da ultimo si fa presente che l'astensione lavorativa, così come sopra articolata, coincide con lo sciopero di 24 hh. proclamato nelle stesse giornate del 21 e 22 luglio p.v. dal CUB Trasporti, peraltro con differenti modalità (servizi extraurbani su gomma alternativi al servizio ferroviario), contribuendo in tal modo a rendere ulteriormente complessa la problematica sopra rappresentata.

Per quanto sopra, si chiede una valutazione preventiva della predetta proclamazione di sciopero ai sensi dell'art. 13, lett. i), L. 146/90 e successive modificazioni.

Distinti saluti.

Il Presidente ANAV
Dr. Giuseppe Francesco Vinella


Il Presidente ASSTRA
Prof. Marcello Panettoni
